

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 4.5.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 4 maggio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Salvatore Priola, Avv. Enrico Vitali, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 361 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

La Società AC Real Siti ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 26.11.2016, e comunicata in data 09.12.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Francesco Perrucci, quale penultima titolare del vincolo annuale.

La Società AC Real Siti, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepiva che la controparte non aveva diritto al premio di preparazione in questione, in quanto il calciatore Perrucci, nella stagione sportiva precedente al tesseramento in favore della stessa, era svincolato.

A tal fine, la reclamante cita un indirizzo giurisprudenziale di codesto Tribunale, secondo il quale non vi sarebbe diritto al percepimento del premio di preparazione qualora nella stagione precedente rispetto a quella in cui avviene il tesseramento, il calciatore non risulti tesserato.

La Società Gioventù Calcio Cerignola Srl faceva pervenire a codesto Tribunale la nota del 01.02.2017 con la quale rilevava ed eccepiva di non aver ricevuto la notifica del ricorso da parte della Società AC Real Siti.

Nel corso della riunione del 08 marzo 2017, vista l'eccezione formulata dalla parte resistente, codesto Tribunale emetteva l'ordinanza con cui onerava la Società reclamante a depositare - entro il termine del 22.3.2017 - la prova dell'avvenuta ricezione da parte della controparte dell'atto di appello.

La vertenza veniva discussa e decisa nel corso della successiva riunione del 04 maggio 2017. Il reclamo promosso dalla AC Real Siti è inammissibile.

Infatti, nel termine all'uopo fissato, la Società reclamante non ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte della Gioventù Calcio Cerignola Srl dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio di gravame.

Conseguentemente, non risulta agli atti prova della notifica del ricorso alla controparte, circostanza da cui discende la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS che prescrive, a pena di inammissibilità, l'invio del reclamo in copia alla Società controparte.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società AC Real Siti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Con atto 19 gennaio 2017, la ASD FBC Finale ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 15.12.2016, con la quale è stata rigettata la richiesta del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF da essa reclamante richiesto alla Carpi FC 1909 Srl, in seguito al tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Lamin Jawo, nato in Gambia il 15.3.1995.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi avrebbe errato nell'applicare pedissequamente il comma 1 bis, dell'art. 99 NOIF, limitandosi a denegare la certificazione del premio in quanto il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non era più tesserato per la Società dilettantistica richiedente.

Andrebbe invece considerato che l'art. 40 quater, cpv 1.2, terzo paragrafo NOIF, prevede che in ipotesi di calciatore extracomunitario, come in questo caso, il tesseramento può durare un solo anno, cessando la validità del vincolo al termine della stagione sportiva.

Ne deriverebbe che in presenza di calciatori extracomunitari, le Società dilettantistiche non potrebbero mai accedere al premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 bis NOIF. Invoca, quindi, la ASD FBC Finale la disapplicazione dell'art. 99 NOIF, comma 1 bis, al fine di evitare evidenti situazioni di disparità di trattamento in danno delle Società dilettantistiche.

Chiede, quindi, la reclamante Società, l'annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica per il calciatore Lamin Jawo.

La Società Carpi FC 1909 Srl, ritualmente notiziata del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la tardività del reclamo, per essere stato lo stesso proposto oltre il termine di sette giorni previsto dall'art. 99 NOIF nonché la infondatezza dei motivi di doglianza.

Deduce la resistente Società, la insussistenza del diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, attesa la chiara disposizione contenuta nell'art. 99, comma 1 bis, NOIF, addirittura oggetto di una novella dal legislatore federale, proprio al fine di evitare facili riconoscimenti di premio non collegati alla esistenza di una effettiva attività di formazione dei calciatori.

Alla riunione del 31 marzo 2017, veniva disposta l'acquisizione della evidenza documentale della data di ricezione da parte della ASD FBC Finale del diniego di certificazione del premio.

Acquisita agli atti la suddetta attestazione, in data 4 maggio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente indirizzato anche al calciatore, deve essere rigettato.

In via preliminare, accertato che il diniego di certificazione è stato ricevuto dalla ASD FBC Finale in data 29.12.2016 e che il gravame è stato dalla stessa inviato in data 19 gennaio 2017, l'eccezione di tardività del ricorso va disattesa.

Trova infatti applicazione, in questo caso, l'art. 30, comma 32 del Codice di Giustizia Sportiva, da considerarsi *lex specialis* rispetto all'art. 99, comma 1 NOIF, che fissa per tali tipo di controversie il termine di giorni 30 per la presentazione del ricorso.

Nel merito, questo Tribunale non può che prendere atto della circostanza che al momento della introduzione del comma 1 bis dell'art. 99 NOIF sarebbe stata auspicabile una armonizzazione con l'art. 40 quater, comma 1.2. NOIF al fine di evitare la evidente disparità di trattamento, in ordine al premio di addestramento e formazione tecnica, tra Società dilettantistiche che tesserano calciatori extracomunitari e quelle che invece hanno come tesserati calciatori comunitari.

Nel contempo, tuttavia, pur auspicando un intervento del legislatore federale, è inevitabile, quanto opportuno, fare applicazione del dato normativo e ciò soprattutto in ossequio al principio della tutela dell'affidamento del terzo in buona fede.

Non è infatti revocabile in dubbio che la Società Carpi FC 1909 Srl, come peraltro dalla stessa dedotto, ha tesserato il calciatore Lamin anche in considerazione di non essere esposta alla richiesta di pagamento di premi da parte di altre Società, facendo legittimo affidamento sul dato normativo di cui all'art. 99, comma 1 bis NOIF.

Detta tutela, anche per la certezza dei rapporti economici scaturenti dalla vicende dei vincoli dei calciatori, deve prevalere sulle altre considerazioni argomentate dalla ASD FBC Finale.

Nulla in ordine alle spese del procedimento attesa la peculiarità della vicenda di carattere interpretativo.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD FBC Finale e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N° 128 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD ROCCELLA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA SERIE D GIRONE I - AP TURRIS – ASD ROCCELLA DEL 19.10.2016.

Con reclamo proposto in data 24.01.2017 la ASD Roccella ha adito l'esponente Tribunale Federale per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della quota di partecipazione sull'incasso, pari al 50% dell'incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri SIAE e le spese vive di organizzazione, del recupero della gara AP Turris – ASD Roccella del Campionato di Serie D Girone stagione 2016/17 disputata presso lo Stadio della Turris il 19.10.2016 a seguito di sospensione, nel corso del secondo tempo, per infortunio dell'arbitro della gara avviata il 9.10.2016.

Richiamando quanto contemplato dall'art. 57 NOIF, sia in ordine alla ripetizione delle gare sospese dopo l'inizio del secondo tempo, sia in ordine alla distribuzione degli incassi con

specifico rinvio alle modalità fissate, nella specie, con comunicazione 12.10.2016 della Lega Nazionale Dilettanti che ha imposto l'obbligo di compilazione a fine gara del previsto borderò, la reclamante precisa che nonostante i reiterati solleciti e le diffide in tal senso inoltrate, la AP Turris non ha provveduto né ad inviare la documentazione ufficiale, né tanto meno a corrispondere quanto dovuto.

Conclude pertanto chiedendo, in via preliminare, che sia ordinata alla AP Turris la produzione di tutta la documentazione ufficiale relativa agli incassi ed alle spese sostenute per la gara in questione; quindi nel merito che la medesima sia condannata al pagamento di quanto risultante dalla documentazione da acquisire. Con condanna alla refusione delle spese del giudizio.

La AP Turris Calcio nulla ha controdedotto e quindi in assenza della documentazione attestante l'ammontare dell'incasso ne è stata disposta l'acquisizione con ordinanza del 30.3.2017.

In ottemperanza a quanto disposto, la AP Turris Calcio ASD ha inviato il rendiconto dell'incasso, elaborato sulla scorta dell'allegato mod. C1 della SIAE datato 24.10.2016, e dal quale emerge che l'incasso netto è stato pari ad euro 1.750,00 e che quindi la quota in favore della ASD Roccella ammonta ad euro 875,00.

La reclamante a sua volta ha inviato documentazione dalla quale, a suo giudizio, sarebbe desumibile che l'incasso lordo sarebbe superiore a quello dichiarato tanto da rivendicare la quota in suo favore di euro 5.000,00.

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei limiti di quanto qui di seguito precisato.

Risulta dalla documentazione prodotta che il recupero della gara di campionato di Serie D Girone stagione 2016/2017 tra la AP Turris e la ASD Roccella ha avuto regolare svolgimento il 19 ottobre 2016 presso lo Stadio della Turris e che all'esito dell'incontro la Società ospitante non ha consegnato alla ASD Roccella la documentazione, anche provvisoria, comprovante l'ammontare dell'incasso e delle spese organizzative sostenute, omettendo, quindi, di corrispondere la quota incasso alla Società ospitata

Solo, infatti, a seguito del contenzioso avviato con il presente giudizio dopo l'esito infruttuoso di svariate diffide, e più precisamente solo dopo l'invito inoltrato da Codesto Tribunale con l'ordinanza del 30.3.2017 la AP Turris Calcio ASD ha messo a disposizione la documentazione ufficiale dalla quale emerge che l'incasso lordo della gara in questione ammonta ad euro 3.000,00, mentre oneri fiscali e spese organizzative ammontano rispettivamente ad euro 270,00 ed euro 980,00.

Ciò è quanto emerge inconfutabilmente dal mod. C1 Siae redatto dalla AP Turris in data 24.10.2016 (cinque giorni dopo la disputa della gara) e dal quale si desume, quindi, che l'incasso netto effettivo ammonta ad euro 1.750,00 euro, con quota a favore della Società ospitata pari ad euro 875,00.

A tanto, quindi, ammonta l'importo spettante alla Società reclamante non potendosi ritenere comprovato il maggiore importo da ultimo preteso.

A fronte, infatti, di autodichiarazione ufficiale compilata su moduli SIAE di piena valenza probatoria – sino a prova contraria - in ordine all'effettivo incasso Realizzato, non altrettanto può dirsi della documentazione meramente presuntiva da ultimo prodotta dalla reclamante e dalla quale si vorrebbe desumere un incasso superiore a quello dichiarato partendo dall'approssimativo numero di spettatori presenti rilevabile non già dalla biglietteria dello stadio, bensì da articoli di giornali che parlano genericamente di circa 1000 spettatori, nonché dal presumibile prezzo medio dei biglietti che sarebbe stato praticato per la gara in questione.

Orbene, al di là del fatto che il numero di presenti sugli Spalti non dà automatica certezza di equivalente incasso potendosi annoverare anche ospiti non paganti, ciò che non è stato provato con certezza dalla reclamante è un numero di presenti superiore a quello autodichiarato dalla AP Turrus (per un totale di 600 presenze), ragione per la quale non può trovare accoglimento la quantificazione da ultimo puntualizzata dalla reclamante.

Và quindi accolta la domanda di condanna azionata dalla ASD Roccella nella misura, però, ridotta di euro 875,00, oltre gli interessi legali dalla data dell'incontro al soddisfo, nonché la refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo a fronte dei reiterati solleciti inoltrati alla debitrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Roccella Calcio e, per l'effetto, dichiara la Società AP Turrus Calcio ASD tenuta a corrispondere alla Società reclamante la somma di € 875,00 (Euro ottocentottantacinque/00), a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso del recupero della gara AP Turrus Calcio ASD - ASD Roccella Calcio del Campionato di Serie D - Girone I – s.s. 2016-17, disputata presso lo Stadio della Società AP Turrus Calcio ASD del 19.10.2016, oltre gli interessi legali dalla data della gara al soddisfo. Liquidata le spese di lite in favore della Società reclamante in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della AP Turrus Calcio ASD. Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 520 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIMATESTA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Con reclamo trasmesso in data 09.02.2017, la Società Fossano Calcio SSD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 6/E del 26.1.2017, e comunicata in data 07.02.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della AC Cuneo 1905 Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Marco Primatesta, quale *ultima* titolare del vincolo annuale.

La Società Fossano Calcio SSD, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'*ultima* titolare del vincolo annuale (nell'atto si parla di *unica*, ma trattasi all'evidenza di un *lapsus calami*), bensì la *penultima* e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali sosteneva la correttezza del provvedimento impugnato, poiché i tesseramenti del Primatesta nelle stagioni 2014/15 e 2015/16 - a suo avviso - non sarebbe da conteggiarsi ai fini del premio di preparazione, in quanto quest'ultimo non viene riconosciuto qualora una stessa Società provvede a tesserare il calciatore prima con vincolo annuale, e successivamente con quello pluriennale.

Da ultimo, nel suo atto difensivo, la AC Cuneo 1905 Srl eccepiva l'irrituale introduzione del presente giudizio di gravame, in quanto il reclamo le sarebbe stato inoltrato a distanza di alcuni giorni rispetto all'inoltro dello stesso agli Organi Federali, con conseguente violazione dell'art. 30 CGS

La vertenza veniva decisa nella riunione del 04 maggio 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Occorre preliminarmente rilevare come il presente giudizio sia da considerarsi validamente introdotto dalla Fossano Calcio SSD.

Infatti, benché l'atto di appello sia stato effettivamente inoltrato in date differenti (il 9 febbraio alla Federazione ed il successivo 14 febbraio alla controparte), tale circostanza non può considerarsi una violazione dell'art 30 CGS stante lo scarto minimo di tempo intercorso tra i due inoltri, che non comporta alcun tipo di pregiudizio per quanto concerne il diritto di difesa della Società resistente. Peraltro, si rileva come l'inoltro alla controparte sia avvenuto a termine per la proposizione dell'appello non ancora spirato.

Tanto premesso, nel merito, il gravame promosso dalla Fossano Calcio SSD non merita accoglimento.

Infatti, come correttamente rilevato dalla AC Cuneo 1905 Srl, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia Realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Marco Primatesta è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale *ultima* Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il Primatesta era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a r l e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD LESNA GOLD CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POZZOMAINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 518 e 524 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI PONTREMOLI LORENZO e SCIARRETTA FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

In data 13.02.2017, la ASD Lesna Gold Calcio proponeva reclamo cumulativo avverso la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. n. 6/E del 26.01.2017, in relazione ai calciatori

Pontremoli Lorenzo (N. 518) e Sciarretta Filippo (N. 524), con cui venivano accolti i ricorsi della ASD Pozzomaina.

Sosteneva la Società ricorrente che:

1) Quanto al calciatore Pontremoli Lorenzo, egli era stato tesserato per un solo anno per la Società richiedente e precisamente per la stagione calcistica 2014/2015, mentre nella stagione 2015/2016 era stato tesserato con la ASD Lesna Gold Calcio, per cui la ASD Pozzomaina avrebbe dovuto essere considerata come penultima Società avente diritto;

2) Quanto al calciatore Sciarretta Filippo, egli era stato tesserato per un solo anno per la Società richiedente e precisamente per la stagione calcistica 2013/2014, mentre nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 era stato tesserato con la ASD Lesna Gold Calcio, per cui la ASD Pozzomaina avrebbe dovuto essere considerata come penultima Società avente diritto;

La ASD Pozzomaina non si costituiva innanzi a questo Tribunale.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 4 maggio 2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l'avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la ASD Lesna Gold Calcio ha impugnato con un solo ed unico reclamo le due diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 518 (Calciatore: Pontremoli Lorenzo) ed al ric. n. 524 (Calciatore: Sciarretta Filippo), per i quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di due autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Pontremoli Lorenzo, ed uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Sciarretta Filippo, corrispondendo per ciascuno un'autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Lesna Gold Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPPELLO UMBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Con atto 7 marzo 2017, la FC Grosseto SSD a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Umberto Nappello, del complessivo importo di euro 8.602,71, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

La FC Grosseto SSD a rl, chiede che la impugnata decisione venga annullata per i seguenti motivi:

- la CAE, erroneamente, non avrebbe sospeso il proprio giudizio, come richiesto dalla Società, in attesa della definizione degli esiti della istruttoria in corso presso la Procura Federale nei confronti di alcuni calciatori della FC Grosseto SSD a rl, tra i quali il Nappello, che avrebbero reso dichiarazioni lesive della immagine della Società con possibili conseguenze risarcitorie del danno patrimoniale da porre in eventuale compensazione, anche in via di eccezione ex art. 1460 cod. civ.;

- la CAE, erroneamente, non avrebbe detratto dal residuo compenso dovuto la somma di euro 2.950,00, da essa sostenuta a titolo di contributo per il canone di locazione dell'immobile occupato dal calciatore;

- la CAE, infine, sempre erroneamente, non avrebbe tenuto in considerazione le liberatorie depositate tardivamente in prime cure, omettendo di avvalersi dei poteri istruttori straordinari previsti dal Codice di giustizia sportiva.

Chiede quindi, la reclamante Società, di rimettere gli atti alla CAE disponendo la sospensione del giudizio in attesa dell'esito delle indagini della Procura Federale ovvero di ridurre il quantum richiesto dal calciatore in base alle suesposte considerazioni.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato controdeduzioni eccependo l'infondatezza di ogni motivo del gravame chiedendone il rigetto, con la conferma della impugnata decisione della CAE.

Alla riunione del 4 maggio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

In primo luogo, non sussistono i presupposti normativi per disporre l'invocata sospensione del giudizio in quanto i profili disciplinari non inferiscono in alcun caso con quelli economici.

Anche in ipotesi di responsabilità disciplinare che possa portare al ristoro di un danno economico, questo è privo di ogni requisito per poter essere posto in compensazione con il credito oggi vantato dal calciatore: detto ipotetico e futuro credito della Società infatti, non è certo, né liquido, né esigibile.

Né detto eventuale futuro credito, derivante da danno aquiliano, può essere collegato alla richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., invece riferita ad un rapporto sinallagmatico da contratto.

Anche i motivi di merito appaiono infondati.

Il contributo della Società al pagamento dell'affitto non può essere posto in compensazione con quanto stabilito nell'accordo economico in quanto, in difetto di specifiche e diverse risultanze contrattuali, lo stesso deve intendersi integrativo di quanto pattuito ovvero assunto dalla Società a titolo di liberalità in favore del calciatore.

Resta ferma ovviamente la possibilità in astratto della Società, ricorrendone i presupposti, di richiederne il rimborso al calciatore ma ne rimane preclusa la compensazione in questa sede. L'ulteriore decurtazione del quantum della condanna di pagamento stabilita dalla CAE, non può invece trovare accoglimento in quanto trattasi di eccezioni derivanti da documentazione prodotta tardivamente dalla Società, seppur preesistente, e quindi inammissibile.

Difetta al riguardo ogni presupposto per consentirne l'ammissibilità anche in via eccezionale e straordinaria, ovvero per rimettere in termini la FC Grosseto SSD a rl che non ha dedotto peraltro conferenti motivi per i quali non ha potuto produrre la documentazione in questione nei termini.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Nappello Umberto, che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZOTTI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Con atto 7 marzo 2017, la FC Grosseto SSD a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Pietro Zotti, del complessivo importo di euro 2.750,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

La FC Grosseto SSD a rl, chiede che la impugnata decisione venga annullata per la occorsa violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Assume, la reclamante Società, di non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo del calciatore e di avere avuto conoscenza del giudizio solo con l'avviso dell'udienza di trattazione del ricorso, da parte della CAE, alla quale peraltro comunicava nella immediatezza di non avere ricevuto l'atto del calciatore, pur omettendo poi di partecipare alla udienza.

Osserva, al riguardo, la reclamante di avere trasferito la propria sede legale a far data dal 9 settembre 2016 da Corso Carducci 35, Grosseto a via Atleti Azzurri d'Italia 6 sempre in Grosseto e che quindi verosimilmente il calciatore ha spedito il ricorso all'indirizzo non più attuale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

Alla riunione del 4 maggio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che per il principio generale della autosufficienza degli atti di gravame, il ricorso deve necessariamente contenere, in ogni caso, i motivi di merito per i quali la pretesa della parte resistente non dovrebbe essere meritevole di accoglimento.

Ebbene, nell'atto introduttivo del presente giudizio è invece del tutto omesso ogni riferimento al merito della questione controversa, con la conseguente inammissibilità del reclamo.

In ogni caso, allo stato degli atti, emerge che innanzi alla Commissione Accordi Economici non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa della FC Grosseto SSD a rl.

Il ricorso del calciatore, infatti, è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell'accordo economico sottoscritto tra le parti e risultante, all'epoca dell'invio dell'atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l'anagrafica federale.

A ciò si aggiunga che v'è prova che la FC Grosseto SSD a rl ha comunque avuto la conoscenza del ricorso con il successivo invio dello stesso da parte del patrocinio del calciatore e che in ogni caso, avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla udienza di trattazione innanzi alla CAE per svolgere le proprie difese in rito e in merito.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Zotti Pietro, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Ordinanza.

9) RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Con ricorso del 24.03.2016, il calciatore Zancanaro Marcio Antonio conveniva la Società ASD Odissea 2000, innanzi alla C.A.E. della L.N.D., deducendo la violazione dell'accordo economico stipulato in data 08.01.2015 e relativo alla s.s. 2014/2015 del campionato di calcio a 5.

Il compenso pattuito era di € 7.500,00 ma la Società convenuta aveva violato le norme contrattuali e, pertanto, il calciatore chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 5.000,00.

La C.A.E., con decisione del 28.06.2016, accoglieva il ricorso e condannava la ASD Odissea 2000 al pagamento dell'importo complessivo di € 5.000,00 in favore del calciatore Zancanaro. Avverso tale decisione, la Società soccombente proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale Federale eccependo, in via preliminare la violazione del contraddittorio in quanto non era stata comunicata la data della discussione del ricorso innanzi alla C.A.E. e, nel merito, le somme non erano dovute in quanto già versate al calciatore.

Contro deduceva il calciatore Zancanaro eccependo l'inammissibilità del reclamo in quanto i motivi di opposizione alla richiesta di pagamento avrebbero dovuto essere depositati innanzi alla C.A.E. e, nel merito, contestando la genuinità dei due bonifici per complessivi € 5.000,00. All'udienza del 29.09.2016, il T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo in ordine all'eccezione preliminare e rimetteva le parti innanzi al giudice di prime cure.

A seguito del rinvio, la C.A.E. rifissava una nuova udienza per la data del 16.02.2017 ma, anche in questo caso, la Società ASD Odissea 2000 non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini e la Commissione condannava la stessa ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea) al pagamento della somma di € 5.000,00 a favore del Sig. Zancanaro Marcio Antonio. Tale decisione veniva comunicata alle parti interessate, compresa la ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea), in data 07.03.2017, come risulta da ricevuta PEC presente in atti (pag. 22). In data 27.03.2017, a mezzo pec, la Società ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea) inviava a questo Tribunale un ricorso avverso la detta decisione della Commissione Accordi Economici del 16.02.2017.

Tale ricorso veniva preceduto da una "richiesta atti ufficiali. Preannuncio di reclamo" del 09.03.2017, in cui si preannunciava un reclamo avverso la decisione della C.A.E.- L.N.D. del 16.02.2017 e si chiedeva di ricevere copia dei documenti del fascicolo della Commissione Accordi Economici.

Con il ricorso del 27.03.2017, venivano reiterate le medesime doglianze del precedente ricorso accolto in via preliminare per difetto di notifica.

Con pec del 02.04.2017, il calciatore Zancanaro Marcio Antonio, a mezzo del proprio difensore, presentava contro-deduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 30 co. 33 e art. 38 co. 2 del CGS perché sarebbe stato

violato il termine perentorio di 7 giorni, in quanto il ricorso sarebbe stato depositato il 27.03.2017 mentre la notifica della decisione risale al 07.03.2017.

Sempre in via preliminare, si eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 25 bis co.5 del Regolamento della L.N.D.

Nel merito, si chiedeva il rigetto del ricorso perché i documenti prodotti per la prima volta innanzi a questo Tribunale dalla Società ricorrente sarebbero privi dei requisiti richiesti dall'art. 25 bis co.6 del Reg. L.N.D. e dall'art. 30 co. 30 del CGS

L'eccezione preliminare del contro-deducibile risulta fondata e, pertanto, è assorbente rispetto a tutte le altre questioni.

Invero, risulta violato l'art. 30 co. 33 del CGS che prevede che il procedimento in ultima istanza possa essere proposto, senza preannuncio di reclamo, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con incameramento della tassa e conseguente condanna della ricorrente Società ASD Odissea 2000 al pagamento delle spese legali in favore del calciatore Zancanaro Marcio Antonio che si liquidano in € 200,00.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Odissea 2000 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Zancanaro Marcio Antonio, che liquida in €200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori di legge. Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

10) RECLAMO N° 134 DELLA SOCIETÀ SSD GALGIANESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIACCIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DOUMBIA MOHAMED ABDOUL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Con ricorso del 23 novembre 2016, la Società ASD Viaccia Calcio ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società SSD Galcianese, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 8 settembre 2015 per il calciatore Doumbia Mohamed Abdoul.

La Società resistente produceva memoria in cui affermava che il premio di preparazione non era dovuto in quanto: la Società Galcianese aveva tesserato il calciatore per la stagione 2015/2016 con vincolo pluriennale; la Società aveva chiesto notizie al Comitato Regionale di Firenze circa eventuali precedenti tesseramenti del calciatore; il Comitato aveva precisato che non risultava alcun tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 per il calciatore, mentre precedentemente risultava tesserato dal Viaccia Calcio fino alla stagione 2013/2014; infine, il Comitato affermava che, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento per il tesseramento di calciatori extracomunitari nella stagione 2013/2014, non era dovuto alcun premio di preparazione.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della ASD Viaccia Calcio dichiarando la Società SSD Galcianese inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 1.246,60 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Doumbia Mohamed Abdoul, di cui € 1.084,00 da corrispondersi alla Società ASD Viaccia Calcio quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 162,60 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla SSD Galcianese in data 8/02/2017, è stata da questa impugnata con atto del 13/02/2017, trasmesso alla controparte in data 28/02/2017.

Con il reclamo la Società chiede l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Al momento del tesseramento per la stagione per cui viene chiesto il premio di preparazione (2012/2013) il tesserato aveva il permesso di soggiorno limitato e pertanto considerato come extracomunitario con scadenza tesseramento al 30 giugno;

- Nella stagione 2013/2014 la Società sportiva Viaccia.

Calcio ha vincolato per la prima volta il calciatore e come tale risulta prima Società e tesserare il calciatore come "dilettante";

- Il termine per chiedere il premio di preparazione sarebbe stato il 30/06/2015.

La ASD Viaccia Calcio non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 4/05/2017.

In via preliminare va rilevato che l'impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestuale.

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, "i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte".

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell'invio del reclamo all'Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la SSD Galcianese ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della commissione Premi in data 13/02/2017, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, ASD Viaccia Calcio solo in data 28/02/2017.

Difettando la contestualità dell'impugnazione il reclamo deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi ricorso n. 484 premio di preparazione calciatore Doumbia Mohamed Abdoul pubblicata nel Com. Uff. n. 6/E.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSD Galgianese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N° 135 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE KUR LARSEN CAMILLA, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Con ricorso del 28.9.16 l'atleta Camilla Kur Larsen adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD AGS Verona al pagamento della somma di € 6.500,00 quale saldo sul complessivo dovuto nell'accordo economico dal 15.9.15 al 30.6.16 per complessivi € 15.000,00, convenuto per la stagione 2015/2016. Assumeva di aver percepito la sola somma di € 3.000,00.

La ASD AGS Verona si costituiva tardivamente con memoria del 29.12.16 contestando la domanda, contestando la pretesa, rilevando di aver intimato all'atleta di partecipare alle attività sin dal 19.12.15, posto che la stessa aveva abbandonato le attività presso la stessa Società che lo aveva tesserato, per trasferirsi all'estero, da dove aveva postato immagini con divisa sociale di altra squadra.

Precisava di aver ricevuto comunque la richiesta ITC il 18.2 dall'atleta di aver ricevuto la comunicazione dalla Figc il successivo 25.2.16. Depositava le comunicazioni della FIGC e dell'atleta.

All'udienza del 10.1.17, la Commissione Accordi Economici con decisione n. 66/CAE 2016/2017 del 10.2.17 (Delibera della Commissione Accordi Economici – n. prot. 228 /CAE 2016/2017 del 10.2.17) accertata la regolarità e legittimità della documentazione, la tardività delle difese e produzioni effettuate dalla ASD AGS Verona e per l'effetto condannava la ASD AGS Verona SSD s.r.l. al pagamento della somma di € 6.500,00.

In data 10.2.17 la decisione veniva comunicata via pec alla ASD AGS Verona, che la appellava con atto comunicato in data 14.2.17.

Richiedeva parte appellante la riforma della decisione impugnata, con riduzione dell'importo a proprio debito per € 3.000,00; richiamando le deduzioni svolte in I grado, ovvero la sostanziale cessazione di ogni rapporto dal 19.12.15 a seguito del suo trasferimento all'estero presso altro club in Danimarca.

Si costituiva l'atleta Camilla Kur Larsen la quale precisava di aver stipulato accordo economico per € 15.000,00 relativamente alla stagione 15/16, da corrisondersi in 10 mensilità; precisava di aver richiesto il trasferimento il 25.2.16 e di aver quindi diritto alle mensilità sino al febbraio del 2016 per un importo non saldato di € 6.500,00.

Contestava altresì la tardività delle memorie depositati dalla Società in I grado, oltre i 30 gg previsti dall'art 25 RLND, nelle quali la stessa assumeva la precedente interruzione del rapporto il 19.12.15 e la conseguente debenza della sola somma di € 3.000,00, maturata sino a quella data.

La difesa dell'atleta precisava altresì di aver contestato la comunicazione della Società del 29.12.15 e di ritenere valida, ai fini della cessazione del rapporto, la sola comunicazione di trasferimento mediante CTI con conseguente svincolo.

Concludeva per la declaratoria di tardività delle difesa dalla Società in primo grado e per il conseguente rigetto del gravame.

All'udienza del 4.5.17 la vertenza veniva decisa.

L'appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell'accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 31.8.15 sottoscritto il 18.8.15.

Nel merito l'appello è infondato. Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società ASD Verona AGS con la memoria del 29.12.16 sono tardive; la Società avrebbe dovuto contestare quanto dedotto dall'atleta con il ricorso introduttivo, formulare le asserite eccezioni di

inadempimento e documentarle, entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato.

La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto il 29.12.16 deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti; la CAE ha ben giudicato sul punto, sicché la decisione impugnata è assolutamente corretta, e formata e fondata sul materiale probatorio tempestivamente depositato in atti.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD AGSM Verona CF e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N° 136 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 470 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Con ricorso del 17 novembre 2016, la AS Marano Calcio adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Mario Cappa (Ric. N. 470), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SS Ischia Isolaverde Srl.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 6/E del 26 gennaio 2017, comunicata alla SS Ischia Isolaverde Srl in data 7 febbraio 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la AS Marano Calcio quale penultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Mario Cappa, condannava la SS Ischia Isolaverde Srl al pagamento dell'importo totale di €6.585,30, di cui €4.878,00 a titolo di premio di preparazione in favore della AS Marano Calcio ed €1.707,30 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SS Ischia Isolaverde Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 14 febbraio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la SS Ischia Isolaverde Srl rileva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso della AS Marano Calcio, la quale – in violazione dell'art. 96, comma 3, delle NOIF - avrebbe omesso di notificare il suddetto ricorso alla SS Ischia Isolaverde, non avendolo mai trasmesso presso il relativo indirizzo federale.

Nel merito, poi, la SS Ischia Isolaverde Srl rileva l'erroneità della decisione impugnata, in quanto, avendo la AS Marano Calcio tesserato il calciatore Mario Cappa in data 1 ottobre 2013, detto tesseramento non sarebbe stato effettuato dall'inizio della stagione sportiva 2013/2014 (ovvero il 1 luglio 2013) e, pertanto, la AS Marano Calcio non avrebbe vincolato il calciatore per un'intera stagione sportiva, così come richiesto dall' art. 96 delle NOIF

Conclude, pertanto, la SS Ischia Isolaverde Srl con la richiesta di annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni da parte della AS Marano Calcio, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 4 maggio 2017.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

L'eccezione preliminare formulata dalla SS Ischia Isolaverde Srl deve, infatti, trovare accoglimento, in quanto effettivamente la AS Marano Calcio non ha provveduto a trasmettere ritualmente alla SS Ischia Isolaverde Srl (ovvero presso l'indirizzo federale da essa indicato) il ricorso presentato presso la Commissione Premi in data 17 novembre 2016, inviando detto ricorso ad un indirizzo sconosciuto.

Da quanto sopra, come indicato dalla SS Ischia Isolaverde Srl, ne deriva la violazione dell'art. 96, comma 3, delle NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SS Ischia Verde Srl e ai sensi dell'art. 36bis, comma 4 CGS rimette gli atti alla Commissione Premi per l'esame del merito del primo grado. Ordina restituirsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALINO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE-LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Con ricorso del 17 febbraio 2017 la SSD ARL Potenza Calcio ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 10 febbraio 2017 con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Esposito Pasqualino, della somma di €9.845,00 a titolo di saldo dovuto in forza dell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2015/2016.

Nell'impugnare la decisione, la SSD ARL Potenza Calcio ha eccepito l'estinzione del giudizio celebrato dinanzi alla Commissione Accordi Economici (per essere stato deciso oltre il termine dei 90 giorni dalla proposizione del reclamo introduttivo ex art. 34 bis CGS) unitamente alla violazione del contraddittorio (per non aver mai ricevuto, all'indirizzo pec di elezione di domicilio, la comunicazione della data di discussione del reclamo).

Nel merito la stessa ha contestato (seppur in forma generica) l'erroneità delle somme sia nella quantificazione (poiché nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto produrre ulteriori due assegni per un totale di €1.833,00, dimostrando così di aver pagato al calciatore la somma di €11.398,00 e non, come accertato dalla CAE, la somma di €9.565,00) sia nella qualificazione (poiché la CAE ha accertato le somme al lordo e non al netto delle ritenute fiscali).

Sulla base di tali eccezioni il sodalizio sportivo ha chiesto "(...) 1. in via principale, dichiarare l'estinzione del procedimento per violazione dell'art. 34 bis CGS F.I.G.C. in armonia con l'art. 38 CGS CONI per le ragioni descritte in narrativa; 2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale Federale adito non voglia tener conto dei suesposti motivi di doglianza, in via principale voglia dichiarare la nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio per le ragioni descritte in premessa (mancata comunicazione udienza da parte della C.A.E.); in via subordinata, in riforma della decisione di primo grado, voglia questo Collegio rigettare la domanda del reclamante così come formulata, condannando in virtù delle argomentazioni di cui sopra, il sodalizio sportivo solo al pagamento della somma netta di euro 5.958,5244 nei confronti del calciatore, con la differenza di lorda pari ad euro 2.053,4756 da versarsi non direttamente al calciatore, bensì tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese

successivo a quello del citato pagamento (con la relativa ricevuta di pagamento che la Società invierà al calciatore) (...)"

Il calciatore Esposito Pasqualino, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni finalizzate a chiedere il rigetto della domanda del sodalizio sportivo. Più in particolare, lo stesso ha contestato: l'inapplicabilità dell'art. 34 bis CGS ai procedimenti celebrati dinanzi alla Commissione Accordi Economici (poiché tale disposizione è applicabile solo ai procedimenti incardinati dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC e non alla CAE che è un organo interno della LND); l'infondatezza della violazione del contraddittorio (perché il calciatore si era reso parte diligente inviando, in data 23 dicembre 2016 ed all'indirizzo pec potenzacalcio@legalmail.it, la comunicazione della data di udienza inoltrata dalla CAE); la correttezza della quantificazione delle somme accertate dalla CAE (per non aver mai ricevuto dal sodalizio sportivo gli assegni oggetto del contendere e quindi, in assenza di prova del pagamento, la quantificazione doveva ritenersi corretta anche in merito alla sua qualificazione).

In forza di tali premesse ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello con condanna del sodalizio al pagamento della somma di € 9.845,00 al lordo delle ritenute fiscali "(...) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo (...) o a quella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia (...)".

Alla riunione del 30 marzo 2017, sentito il legale del calciatore, il Collegio ha ordinato alla Commissione Accordi Economici l'acquisizione della "copia della comunicazione della data di fissazione dell'udienza" e nel contempo ha differito il giudizio all'udienza del 4 maggio 2017.

All'udienza così fissata, acquisita la documentazione richiesta dalla Commissione Accordi Economici, convocato le parti e sentito la difesa del calciatore, il Collegio ha discusso e deciso il reclamo così come proposto.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici è provato che la SSD ARL Potenza Calcio non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione del reclamo risulta inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello di elezione di domicilio.

Sembra chiaro quindi che il contraddittorio fra le parti non è stato rispettato.

Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione (nel domicilio eletto per la procedura) determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell'art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l'art. 25 bis del Regolamento LND.

Nel caso di specie ricorrono quindi i presupposti dell'art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l'esame del merito.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accertata la irregolarità del contraddittorio;

Visto l'art. 36bis, comma 4 CGS, annulla l'impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE-LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

14) RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CERQUA DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Con reclamo datato 22.06.2016 il Sig. Domenico Cerqua ha adito la Commissione Accordi Economici c/o la LND rivendicando nei confronti della AP Turrus Calcio ASD la somma di € 3.800,00 (successivamente precisata in € 3.750,00) quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta Società in virtù dell'accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 stipulato in data 07.09.2015.

Si costituiva la Società controinteressata asserendo di aver corrisposto integralmente quanto spettante al calciatore in virtù di detto accordo economico.

A comprova la Società produceva quietanze presuntivamente sottoscritte dal calciatore, il quale, tuttavia, le disconosceva espressamente.

La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione e rimetteva gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. perché venissero esperiti gli opportuni accertamenti.

La relazione della Procura Federale, trasmessa alla C.A.E., all'esito delle indagini svolte, rilevava come non fossero emersi elementi per stabilire, in modo univoco, l'autenticità e conseguentemente la riconducibilità, al calciatore, delle firme in calce alle presunte quietanze. Con delibera pubblicata con C.U. n. 228 del 10.02.2017 la Domenico Cerqua Vincenzo ha condannato la AP Turrus Calcio ASD al pagamento in suo favore dell'importo di € 3.750,00.

Con atto del 16.02.2017 la AP Turrus Calcio ASD ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. ed eccependo:

- di aver corrisposto al Sig. Domenico Cerqua tutto quanto spettante in riferimento all'accordo economico stipulato in data 07.09.2015;
- che dalla relazione della Procura Federale non vi fossero elementi tali per stabilire l'autenticità delle firme in calce alle quietanza presentate non essendo stato escluso che dette firme fossero state apposte dal calciatore.

La Società concludeva chiedendo che fosse disposta una nuova perizia calligrafica sulle firme apposte onde accertare, in via definitiva, l'autenticità delle stesse.

Il Sig. Domenico Cerqua controdeduceva:

- In via pregiudiziale: l'inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS;
- In via principale e nel merito: l'infondatezza di quanto affermato dal calciatore.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 04.05.2017.

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto senza che risulti, all'uopo necessario, l'espletamento di una nuova perizia calligrafica.

Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dal Sig. Domenico Cerqua la relazione della Procura Federale ha rilevato che "(...) da un'analisi comparativa delle firme apposte dall'atleta sull'accordo economico, quelle raccolte, in sede di audizione, autografe, su un foglio bianco,

la firma apposta sul documento d'identità personale e la firma in calce alla deposizione con le firme presenti sulle ricevute-quietanza liberatorie si può osservare una evidente somiglianza (...)"

Detta relazione è, pertanto, in Realtà, giunta a conclusione che le contestate firme siano, del tutto ragionevolmente, da ritenersi come riconducibili al calciatore.

Essendo, dunque, stato rilevato che dette firme risultano state apposte dal calciatore, il reclamo della AP Turrus Calcio ASD deve essere accolto con assorbimento di ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AP Turrus Calcio ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina restituirsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ USD CITTÀ DI COSSATO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 584 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POLLICINO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Con ricorso n. 584 del 28.12.2016 la Società USD Città di Cossano adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Santhià Calcio per il mancato pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 il calciatore Pollicino Riccardo, proprio tesserato nella stagione sportiva 2012/2013.

Con delibera in C.U. 7/E del 16.02.2017 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Santhià Calcio al pagamento della somma di € 1.355,00, di cui € 1.084,00 in favore della Società USD Città di Cossano a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore e € 271,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 03/03/2017, la Società ASD Santhià Calcio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo che la Società Cossatese non risultava essere la penultima Società titolare del cartellino in quanto il giocatore Pollicino Riccardo era stato tesserato nel settore Giovanile nel 2013-2014 per la Società ASD La Biellese (penultima Società) e nella stagione 2014-2015 per la ASD Santhià Calcio (ultima Società). Pertanto, a dire della reclamante, la Società Cossatese richiedente il premio risulterebbe la Terzultima Società di appartenenza.

A sostegno allegava lettera dalla quale risultava l'avvenuto pagamento del premio di preparazione relativo al giocatore Pollicino Riccardo alla ASD La Biellese quale penultima Società nonché copia della lettera A.R. inviata il 4/01/2017 alla Commissione Premi di Preparazione con la quale era stata evidenziata l'errata richiesta da parte della Società Cossatese.

La Società USD Città di Cossano, seppur regolarmente notiziata, non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 4 maggio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta, invero, che per il calciatore Pollicino Riccardo il primo tesseramento pluriennale è avvenuto nel corso della stagione sportiva 2015/16, per cui va da

sé che, a tenore dell'art. 96 NOIF, sono da prendere in considerazione, agli effetti del "premio di preparazione", le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco delle precedenti ultime tre stagioni, vale a dire nel caso di specie le stagioni sportive 2014/15, 2013/14 e 2012/13.

Orbene, dall'esame dello storico del calciatore emerge che lo stesso è stato tesserato con vincolo annuale per ultimo dalla stessa Società reclamante nella stagione 2014/15, dalla ASD La Biellese nella stagione 2013/14 ed in precedenza dalla USD Città di Cossano per la stagione 2012/13.

Quest'ultima Società ha, quindi, diritto a pretendere il premio di preparazione come penultima titolare del vincolo annuale, come del resto correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi in ragione del fatto che, avendo la appellante tesserato successivamente alla ASD La Biellese ed alla USD Città di Cossano, per la stagione 2014/2015, il calciatore ma con vincolo annuale e per il periodo sino al tesseramento pluriennale avvenuto per la stagione 2015/2016, la USD Città di Cossano è comunque correttamente stata indicata come penultima Società avente diritto al premio

Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato e confermata la delibera della Commissione Premi. Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Santhià Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ AMERINA CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 591 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAGNO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Con reclamo spedito in data 9.3.2017, la ASD Amerina Calcio (di seguito, "Amerina"), ha impugnato la delibera del 16.2.2017 (comunicata il 6.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della SSD Sporting Terni in relazione al tesseramento del calciatore Michele Ragno per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 1.552,50, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Amerina allega al ricorso l'atto di rinuncia al premio in questione sottoscritto dalla SSD Sporting Terni in data 19.1.2017, depositato presso la competente delegazione distrettuale FIGC ed approvato dal Comitato regionale Umbria in data 23.1.2017; l'Amerina espone poi di aver inviato la detta rinuncia anche alla Commissione Premi in data 24.1.2017. Secondo la reclamante il premio in questione non sarebbe dunque dovuto.

La SSD Sporting Terni non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 4 maggio 2017.

Il reclamo risulta inammissibile e non può procedersi all'esame del merito in quanto la ASD Amerina Calcio non ha provveduto all'invio del medesimo alla controparte SSD Sporting Terni, come previsto dall'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché più in generale dall'art. 33, comma 5 del codice medesimo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Amerina Calcio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

17) RECLAMO N° 144 DELLA SOCIETÀ ASD AVANTI ALTAMURA CONTRO LA SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 578 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OSTUNI SANTE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Con reclamo spedito in data 6.3.2017, la ASD Avanti Altamura (di seguito, "Altamura"), ha impugnato la delibera del 16.2.2017 (comunicata il 28.2.2017) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato inammissibile per il "*mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96, comma 4 delle NOIF*" il ricorso proposto dalla medesima Altamura in relazione al pagamento del premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Sante Ostuni riferito alla stagione sportiva 2011-2012.

In questa sede la reclamante Altamura deduce l'esistenza di un accordo con la Bari Spa poi denominata FC Bari 1908 Spa sottoscritto in data 30.10.2013, nel quale era stato concordato il pagamento da parte della resistente di una somma a titolo di premio per la formazione impartita al calciatore Ostuni; la FC Bari 1908 Spa non avrebbe dunque mai ottemperato a quanto stabilito nel detto accordo.

La FC Bari 1908 Spa non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 4 maggio 2017.

Risulta in atti che la Altamura, con ricorso alla Commissione Premi del 30.1.2017, ha richiesto il pagamento del premio di preparazione in relazione al tesseramento del calciatore Sante Ostuni per le stagioni 2011-2012 (di cui allegava appunto il tesserino); ugualmente è pacifico che il primo contratto pluriennale del calciatore sia avvenuto ad opera del Bari Spa in data 2012-2013. E' inoltre utile e necessario anche precisare che il tesseramento dello stesso calciatore ad opera dell'odierna resistente FC Bari 1908 Spa sia invece avvenuto nella stagione sportiva 2014-2015. Orbene, ancor prima di verificare in quale modo ed in quali termini l'odierna resistente FC Bari 1908 Spa possa considerarsi succeduta alla fallita Bari Spa, già dalle prime considerazioni si ricava comunque la correttezza della decisione impugnata, invero ai sensi dell'art. 96, comma 4 NOIF "*il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato*": in entrambe le ipotesi dunque (tesseramento del Bari Spa che tesseramento del FC Bari 1908 Spa) il diritto al premio di preparazione risulta ormai prescritto, come correttamente stabilito dalla decisione di primo grado. Tutto ciò poi senza contare che, anche qualora in questa sede si volessero comunque far valere – come potrebbe risultare – i diritti economici contrattuali di cui all'accordo allegato e relativi alla conferma del calciatore Sante Ostuni nelle file del FC Bari 1908 Spa per la stagione 2014-2015, tali diritti risulterebbero ugualmente prescritti; invero l'art. 25 CGS prevede che pure "*i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati*".

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Avanti Altamura e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 29 maggio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio